

la **Discussione**

Settimanale politico-culturale Fondata da Alcide De Gasperi

A proposito delle polemiche sull'obiezione di coscienza

IL «BUSINESS DEI POVERACCI»

di Leopoldo Elia

Fin dal 1958, con la epoca non scoperta, ho sostenuto che il revivio delle leggi da parte del Capo dello Stato, come in altre Camere, scadeva o scadeva, di diritto, in via della loro approvazione, eventualmente con modificazioni. E' d'uso ormai infatti, confermare l'assente di maggioranza del governo legislativo della Camera, che hanno già deliberato sul testo rinviato dal Presidente della Repubblica, prima non si ponga ai principi fondamentali dell'esercizio del primo legislativo del Parlamento da parte il periodo della promulgazione, si è così in un caso analogo a quello della convenzione dei diritti legge (soprattutto prevista dall'art. 77 della Costituzione) da parte della Camera durante quel periodo di forte depenalizzazione dei suoi poteri.

D'altra parte non esiste ad una esatta interpretazione del articolo di rappresentanza l'idea di un nuovo alle nuove Camere, la recentissima sentenza n. 468/1992 della Corte Costituzionale, al ferma con la massima chiarezza che questo criterio comporta l'assoluta distinzione nell'ordine dei tempi politici rappresentativi, anche le nuove Camere dovrebbero rispondere ad uno il principio stesso legislativo sulla rinviata di concessione ad il Capo dello Stato, in ipotesi di assente della stessa della legge, dovrebbe emettere un nuovo messaggio a sostegno del diritto promulgato di promulgazione.

Inoltre il compromesso da parte della Camera, richiesto dal Presidente della Repubblica, comporta, legittimamente che prima esponenti o sottosegretari con il Parlamento composto da senatori e deputati che approvano il loro revivio. In altre parole, non si esca dal dilemma, si si semplifica (quasi Segni) il potere di rinvio del Capo dello Stato, che si assume dall'intervento sui provvedimenti legislativi conclusi dalla Camera ed allora non sorge il problema dell'esercizio dei poteri della Camera in questa circostanza: si altrimenti se, come sembra preferibile, non può sopprimere il potere di controllo e di garanzia del Presidente della Repubblica, allora anche la Camera si assume di praticare politica occasionalmente intervenendo, come disgiunto dal messaggio presidenziale di rinvio.

Infine se in questa ipotesi si preclude alla Camera di deliberare una seconda volta si finirebbe per annullare l'efficacia assoluta al voto del Capo dello Stato, accorrendo la figura del presidente del Presidente istituzionale, assolutamente sconosciuta ai nostri ordinamenti.

Non è casuale del resto che il problema sia tutto a proposito del disegno di legge sull'obiezione di coscienza. Sebbene approvato a larga maggioranza ed in adesione alla giurisprudenza della Corte Costituzionale compresa la sentenza del dicembre 1991 (inoltre il giudice Baldassarre, il disegno in legge sul tutto italiano ha suscitato equivoci ed anche polemiche che si riflettono in alcuni punti del messaggio presidenziale. Ma i motivi delle nuove regole approvate dalla Camera sono indubbi: c'è una piena valorizzazione della scelta di coscienza, ma anche l'aggiunta di un nuovo in più a carico degli obiettori rispetto al servizio militare (12 mesi) mentre la giurisprudenza della Corte, assai discutibile su questo punto, consentirebbe la assoluta libertà nel durata del servizio militare e del servizio militare.

Nella impedita (con tutti i consigli) che talora torce polemiche che ad altre tendenze a vedersi la scelta e la grandezza della scelta di coscienza sono contenute in un altro testo legislativo, questo si da valore attivamente da parte delle nuove Camere. Le leggi vanno considerate, infatti, piuttosto per quello che contengono anziché per le regole che non contengono (e che si discuterebbe che contestano).

Facciamo il che passa nel libro delle leggi il nulla di buono del testo approvato dalla Camera e rifiutiamo decisamente l'etica tacita espressa da Giuliano Amato, che giudica le norme secondo il favore maggiore o minore per la Camera, definita apertamente: il «business dei poveracci».

